

Bando per la concessione di finanziamenti ad enti, associazioni e soggetti privati, con finalità socialmente utili e senza scopo di lucro – secondo semestre anno 2025.
Settore: SPORT

Il Presidente della Comunità Valsugana e Tesino

- Visto il vigente *“Regolamento disciplinante la concessione di finanziamenti ad enti, associazioni e soggetti privati, con finalità socialmente utili e senza scopo di lucro”* della Comunità Valsugana e Tesino approvato con delibera del Consiglio dei Sindaci n. 4 dd. 22.02.2024 e successivamente modificato con delibera n. 6 dd. 27.02.2025;
- Richiamato il decreto del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino n. _____ del _____ avente ad oggetto *“Concessione di finanziamenti ad enti, associazioni e soggetti privati, con finalità socialmente utili e senza scopo di lucro a favore di iniziative, eventi e manifestazioni da realizzarsi a partire dal 01.07.2025 ed entro il 31.12.2025. Approvazione bandi pubblici.”*;

rende noto

che la Comunità intende finanziare, con riferimento al **secondo semestre dell'anno 2025**, attività, iniziative e progetti in ambito sportivo di pubblico interesse e di ricaduta positiva sul territorio.

A tal fine con decreto del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino n. _____ del _____, avente ad oggetto *“Concessione di finanziamenti ad enti, associazioni e soggetti privati, con finalità socialmente utili e senza scopo di lucro a favore di iniziative, eventi e manifestazioni da realizzarsi a partire dal 01.07.2025 ed entro il 31.12.2025. Approvazione bandi pubblici.”*, si è stabilito che, con riferimento al secondo semestre dell'anno 2025, l'importo a disposizione per il bando relativo a iniziative del settore culturale sia pari a complessivi € 10.000,00.- (euro diecimila/00).

Le domande di contributo verranno accolte tenuto conto della graduatoria stilata ai sensi di quanto previsto dal presente bando ed unicamente fino alla concorrenza del budget disponibile.

ART. 1 – TIPOLOGIA DI INTERVENTO

La provvidenza consisterà nella concessione di contributi, intesi quali finanziamenti di carattere economico diretti a favore di un'attività, di un'iniziativa e/o di un progetto in ambito sportivo.

ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI

Potranno essere ammessi alle provvidenze di cui al presente bando i progetti di: enti pubblici e privati senza scopo di lucro, associazioni, comitati, fondazioni, federazioni, cooperative e altre istituzioni senza scopo di lucro con sede sociale-organizzativa (o almeno con prevalenza di attività riferita alla manifestazione/iniziativa per cui si richiede il contributo) nel territorio di uno dei comuni facenti parte della Comunità.



I soggetti beneficiari di contributi, finanziamento e benefici di carattere economico devono essere intestatari di regolare posizione fiscale e, nei casi previsti, devono essere in regola con la contribuzione previdenziale secondo la disciplina del DURC.

ART. 3 - AMBITO DI ATTIVITA'

L'ambito di intervento che la Comunità intende sostenere con il presente bando è il seguente:

- promozione di attività ed eventi in ambito sportivo di pubblico interesse, che abbiano finalità sociali, educative, ricreative;
- promozione di attività, iniziative e progetti in ambito sportivo, che possano avere ricaduta positiva sullo sviluppo turistico ed economico del territorio.

Non è ammessa nessuna concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico a favore di iniziative non aventi ricaduta diretta sul territorio.

I contributi e gli altri benefici economici possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) non devono essere in contrasto con la legge o con lo Statuto della Comunità ovvero creare un conflitto di interesse o un possibile pregiudizio o danno all'immagine della Comunità Valsugana e Tesino;
- b) devono essere concessi nell'ambito di iniziative a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine della Comunità Valsugana e Tesino, della capacità attrattiva, dello sviluppo e della sostenibilità del suo territorio e dell'ambiente;
- c) deve trattarsi di iniziative da realizzare nel territorio della Comunità Valsugana e Tesino.

Le provvidenze non devono sovrapporsi a interventi che per legge sono attribuiti ad altri enti.

ART. 4 - PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE E DEI PROGETTI

Le richieste di ammissione alle provvidenze, oggetto del presente bando, devono riferirsi esclusivamente ad iniziative e progetti la cui realizzazione sia prevista a partire dal 01.07.2025 e che si concluda entro il 31.12.2025. Non sono ammissibili iniziative già realizzate all'atto di presentazione della domanda.

ART. 5 - CRITERI DI AMMISSIONE

Il termine di presentazione delle richieste per la concessione di contributo è fissato **entro le ore 23:59 del giorno mercoledì 30 aprile 2025**; saranno escluse le richieste pervenute oltre tale termine, per qualsiasi causa, ivi compresa la forza maggiore.

La domanda dovrà pervenire alla Comunità Valsugana e Tesino utilizzando uno dei seguenti canali:

- **spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno**, entro la data e l'ora di scadenza sopra indicata, farà fede il timbro postale, al seguente indirizzo: Comunità Valsugana e Tesino – Settore Segreteria, Istruzione e Personale – Piazzetta Ceschi, n. 1 – 38051 Borgo Valsugana (TN). Tale modalità di inoltro rimane a rischio esclusivo del mittente, non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i cinque giorni lavorativi dalla data di scadenza prevista a bando;
- **spedizione a mezzo posta elettronica certificata**, entro la data e l'ora di scadenza sopra indicata, alla seguente casella PEC: segreteria@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it. Sarà considerata irricevibile la domanda inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Comunità Valsugana e Tesino qualora l'invio sia effettuato da un indirizzo di posta elettronica ordinaria o dall'indirizzo di posta elettronica certificata di cui il soggetto proponente non sia titolare;
- **consegnata a mano**, negli orari di apertura al pubblico, all'Ufficio Segreteria (1° piano) della Comunità Valsugana e Tesino, Piazzetta Ceschi, 1 – Borgo Valsugana, entro la data di scadenza prevista a bando.

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.



Le richieste devono essere redatte esclusivamente sull'apposita modulistica allegata al presente bando, in regola con la normativa vigente in materia di bollo, dando evidenza delle peculiari caratteristiche dell'attività o dell'iniziativa per la quale si richiede il finanziamento, gli elementi conoscitivi atti ad illustrarne la natura, gli scopi, la durata, le modalità e i termini di svolgimento, nonché tutti quegli elementi che possano concorrere a motivare la concessione del finanziamento da parte della Comunità.

Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia semplice dell'atto costitutivo/dello Statuto e dell'ultimo bilancio del soggetto richiedente;
- b) una relazione illustrativa del progetto per il quale viene richiesta la provvidenza, specificando denominazione, data e luogo di svolgimento, modalità organizzative, numero di partecipanti, obiettivi;
- c) un preventivo analitico indicante le spese, le entrate e il disavanzo previsti, con indicazione dei contributi richiesti per il medesimo progetto a enti pubblici e soggetti privati, come da modello allegato al presente regolamento;
- d) dichiarazione circa la natura del contributo, ai fini della verifica dei presupposti di esenzione/assoggettamento a ritenuta fiscale ed ai fini della verifica dell'insussistenza di duplicazione del contributo;
- e) fotocopia di un documento di identità del richiedente, se la domanda è sottoscritta con firma autografa e non in presenza del dipendente addetto.

Il soggetto richiedente deve produrre anche apposita dichiarazione, ai sensi della normativa vigente, sulla consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, nonché sul fatto che, qualora dal controllo delle dichiarazioni dovesse emergere la loro non veridicità, impregiudicata l'azione penale, lo stesso decadrà dai benefici eventualmente concessi in base alle dichiarazioni non veritiere.

ART. 6 – CASI DI ESCLUSIONE

Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, ai fini del presente bando sono irricevibili le domande:

- a) presentate oltre il termine previsto;
- b) presentate secondo modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- c) prive di sottoscrizione utile.

Non sono ammissibili le domande di contributo relative a progetti già finanziati da altri bandi della Comunità Valsugana e Tesino.

Sono escluse le iniziative che non diano un diretto e prevalente risalto a un interesse pubblico o quelle ritenute carenti per impostazione programmatica, metodologica o tematica. Sono altresì escluse:

- a) le attività autoriferite;
- b) le attività e le iniziative comportanti spese palesemente eccessive rispetto ai prezzi correnti di mercato o non direttamente riconducibili al progetto, eventuali compensi agli organizzatori e altre spese non ammesse sulla base dei criteri sopra indicati;
- c) i progetti a scopo di lucro;
- d) i progetti realizzati o promossi da partiti politici o da movimenti che li fiancheggiano;
- e) le attività e le iniziative realizzate al di fuori del territorio della Valsugana e Tesino, solo riferite a progetti realizzati nell'ambito di accordi di collaborazione fra la Comunità e altri enti;
- f) le attività e le iniziative di prevalente interesse locale (sagre paesane, feste patronali, etc.);
- g) le attività e le iniziative nelle quali è prevista la somministrazione di sostanze alcoliche in difformità alle previsioni contenute nel protocollo sulla limitazione dell'uso di sostanze alcoliche;
- h) le attività e le iniziative per le quali il finanziamento da parte della Comunità non costituisce un fattore determinante per il loro svolgimento;
- i) le attività e le iniziative la cui impostazione culturale, educativa, sociale, sportiva sia ritenuta carente nei requisiti minimi di rigore.



L'intervento della Comunità non può essere richiesto né concesso per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie dei soggetti richiedenti.

Costituisce motivo di esclusione il mancato soddisfacimento dei requisiti di cui al presente bando.

ART. 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione dei progetti e delle iniziative da ammettere a finanziamento, sarà effettuata da apposita Commissione, la quale provvederà a valutare ogni singola iniziativa sulla base dei criteri e punteggi di seguito riportati:

1	Valenza sovra comunale dell'attività o dell'iniziativa proposta	Max 10 punti
2	Coerenza dell'iniziativa con gli obiettivi specifici della Comunità in materia sociale, economica, culturale, ambientale – con particolare riferimento a iniziative che riguardano l'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive che promuovono la pratica dello sport e la promozione del territorio della Comunità	Max 40 punti
3	Partecipazione, nelle fasi di programmazione, organizzazione e gestione, di più soggetti	Max 4 punti
4	Coinvolgimento del mondo giovanile o il coinvolgimento di soggetti diversamente abili	Max 10 punti
5	Capacità di autofinanziamento ed il grado di diversificazione delle fonti di finanziamento	Max 5 punti
6	Numero dei volontari coinvolti	Max 10 punti
7	Conformità dell'attività o dell'iniziativa proposta con i principi della politica ambientale della Comunità	Max 5 punti
8	Ampiezza della potenziale utenza coinvolta	Max 4 punti
9	Grado di innovazione dell'attività o dell'iniziativa proposta	Max 0 punti
10	Eventuale concorrenza di altre agevolazioni pubbliche	Max 4 punti
11	Entità complessiva delle spese ed il rapporto fra entrate ed uscite	Max 4 punti
12	Storicità delle provvidenze concesse nei precedenti anni, considerando un criterio di rotazione anche in relazione al territorio di riferimento	Max 0 punti
13	Utilizzo delle stoviglie messo a disposizione dalla Comunità in occasione della somministrazione di alimenti e bevande durante l'iniziativa	Max 4 punti (*)

(*) L'utilizzo delle stoviglie messe a disposizione dalla Comunità, costituisce sistema premiante, cui viene collegato il riconoscimento di apposito punteggio in sede di valutazione dell'istanza di contributo. Il *"Regolamento per l'utilizzo temporaneo di attrezzature di proprietà della Comunità Valsugana e Tesino per manifestazioni"* è consultabile al seguente [link](#).

Per ogni criterio di cui sopra la Commissione applicherà un coefficiente moltiplicatore di giudizio come di seguito indicato:

- eccellente 1
- ottimo 0,8
- buono 0,6
- discreto 0,4
- sufficiente 0,2
- insufficiente 0

La soglia minima per l'ammissione in graduatoria è pari a 50 punti. In caso di parità verrà data priorità al progetto che ha ottenuto il punteggio più alto nel criterio 2. In caso di ulteriore parità verrà data la precedenza al soggetto che ha riportato il maggior punteggio nel criterio 1.



Saranno a priori escluse dall'assegnazione di contributo le proposte che la Commissione non valuterà conformi agli obiettivi individuati dal presente bando.

ART. 8 – ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

La domanda è istruita dall'Ufficio competente del Settore Segreteria, Istruzione e Personale della Comunità, che verifica il possesso dei requisiti in capo al richiedente, la completezza e la regolarità dei documenti presentati.

La valutazione dei progetti è svolta da un'apposita Commissione nominata, con provvedimento del Segretario generale, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, e composta da un Presidente e da almeno due componenti.

La Commissione provvede alla valutazione delle proposte progettuali presentate, tenendo conto della loro rispondenza alle finalità e ai criteri individuati dal presente bando.

Ai sensi del vigente regolamento della Comunità, disciplinante la concessione di finanziamenti, con apposito provvedimento, entro 30 (trenta) giorni dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande, verrà approvata, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione valutatrice, la graduatoria. Con il medesimo provvedimento di approvazione della graduatoria sono adottate le eventuali precisazioni in ordine alla irricevibilità delle domande presentate oltre il termine ultimo o di inammissibilità di quelle mancanti dei requisiti necessari, nonché in ordine ai progetti non finanziabili.

ART. 9 - AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Sono ammesse a contributo le sole spese di realizzazione dell'attività o dell'iniziativa proposta, con esclusione delle spese di cui al successivo art. 10.

Il contributo massimo concedibile non può essere superiore all'80% delle spese non coperte da altri aiuti/entrate ed in ogni caso l'importo massimo finanziabile per ciascuna iniziativa non può superare la cifra di Euro 2.500,00.-.

La percentuale, nel rispetto dell'importo massimo sopra esposto, può essere aumentata nel caso di presenza della certificazione "Family in Trentino", quale elemento premiante.

La percentuale del contributo viene comunque stabilita in modo tale da non generare avanzo.

La concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico è vincolata all'impegno da parte dei soggetti beneficiari:

- a) all'utilizzo esclusivo e per le finalità per le quali sono stati accordati;
- b) all'apposizione dello stemma della Comunità in tutti i canali promozionali e pubblicitari dell'attività o dell'iniziativa proposta.

ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse soltanto le spese dirette e necessarie alla realizzazione dell'iniziativa e/o progetto oggetto dell'istanza, documentate con giustificativi di spesa e sostenute (data fattura o altro documento fiscale) a partire dalla data di presentazione della domanda di contributo.

Non sono ammissibili, le seguenti tipologie di spesa:

- spese non adeguatamente motivate o supportate da documentazione;
- l'acquisto di riviste, periodici e pubblicazioni di carattere istituzionale, non strettamente attinenti alle attività finanziate;
- acquisto di beni durevoli;
- spese di investimento;



- interessi passivi, di mora e sanzioni pecuniarie di qualunque natura e risarcimenti danno;
- spese di rappresentanza;
- spese di intrattenimento (rinfreschi, pranzi, cene, ecc.);
- pranzi, cene e buffet rivolti esclusivamente agli associati e simpatizzanti;
- partecipazioni societarie;
- quote associative;
- spese di commercializzazione;
- spese legali;
- spese di beneficenza;
- spese di gestione e funzionamento, quali a titolo esemplificativo: utenze telefoniche, cancelleria, spese postali, marche da bollo, polizze assicurative, spese fiscali ecc.;
- oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti del soggetto organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente a essa collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature e impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dalla Comunità o da altri enti pubblici o privati;
- ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione del progetto.

ART. 11 - OBBLIGHI DEI BENEFICARI

I soggetti ammessi a provvidenza per la realizzazione di progetti di cui al vigente *“Regolamento disciplinante la concessione di finanziamenti ad enti, associazioni e soggetti privati, con finalità socialmente utili e senza scopo di lucro”* sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano il pubblico annuncio e/o la promozione del progetto suddetto, che lo stesso viene realizzato con il concorso finanziario della Comunità.

Di tale adempimento devono fornire adeguata dimostrazione; in difetto non si farà luogo all'erogazione della provvidenza, fatte salve le ipotesi di ammissione comunicate dall'ente successivamente all'avvenuta realizzazione del progetto.

ART. 12 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Al fine dell'erogazione delle provvidenze di cui al vigente *“Regolamento disciplinante la concessione di finanziamenti ad enti, associazioni e soggetti privati, con finalità socialmente utili e senza scopo di lucro”*, i soggetti beneficiari devono provvedere alla rendicontazione, pena la decadenza automatica della provvidenza, **entro 120 giorni dalla data in cui si è concluso il progetto** oggetto di provvidenza.

L'erogazione della provvidenza sarà effettuata entro 60 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione del progetto e della documentazione giustificativa della spesa sostenuta, come da modello allegato al presente bando, corredato dalla prescritta documentazione.

La Comunità assegna il contributo per ciascun progetto in termini di copertura del disavanzo, nel rispetto in ogni caso dell'importo massimo concedibile di Euro 2.500,00.-.

L'importo del contributo assegnato sarà soggetto a rideterminazione, con provvedimento del Segretario Generale, in percentuale, qualora in sede di rendicontazione la spesa effettivamente sostenuta risultasse inferiore alla spesa ammessa (la rideterminazione sarà quantificata sempre nel limite del contributo massimo concedibile pari all'80% delle spese non coperte da altri aiuti/entrate).

I costi del progetto devono essere necessariamente supportati da giustificativi di spesa: la documentazione giustificativa delle spese dovrà essere puntualmente collegabile all'importo rendicontato, in modo da rendere direttamente dimostrabile l'esistenza, la pertinenza, la congruità, la conformità e la ragionevolezza della voce di spesa. La spesa potrà essere giustificata da fatture o da documenti contabili di valore equivalente, intestate ai beneficiari.



Sono considerate ammissibili quali **giustificativi di spesa** i seguenti documenti contabili:

- fatture e ricevute fiscali intestate al soggetto responsabile del progetto e che nella descrizione contengano riferimenti al progetto stesso (in mancanza di indicazione nel documento esse potranno essere accompagnate dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante del soggetto responsabile dell'iniziativa);
- altri documenti validi ai fini fiscali;
- titoli di viaggio;
- nota spese per rimborsi chilometrici completa della fonte di calcolo (ACI ecc.) e dei parametri applicati, clausola valevole anche per rimborsi chilometrici richiamati all'interno di altro documento valido a fini fiscali.

I progetti per i quali si richiede il contributo non possono perseguire scopi di lucro e devono indicare tutte le entrate collegate per la realizzazione dell'iniziativa. I soggetti che per lo stesso progetto abbiano chiesto o ottenuto agevolazioni da parte di altri enti pubblici /o soggetti privati devono dichiararlo dandone evidenza in sede di rendicontazione.

Preme evidenziare che la legge n. 124/2017, ai commi 125-129 dell'art. 1, ha disposto che, a decorrere dal 2018, gli enti – incluse tutte le Associazioni e le Onlus – che ricevono sovvenzioni e contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di ogni genere da parte di pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici devono pubblicare sul proprio sito internet, entro il 28 febbraio, le informazioni relative ai contributi pubblici ricevuti nell'anno precedente. L'obbligo non sussiste solo nel caso in cui l'importo dei contributi pubblici ricevuti nel corso dell'anno di riferimento sia inferiore a € 10.000,00.-.

ART. 13 - CONTROLLI E VERIFICHE

La Comunità si riserva di effettuare controlli sulla documentazione presentata dai richiedenti, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione verifica, attraverso opportuni controlli, lo stato di attuazione delle attività che usufruiscono degli istituti previsti dal presente avviso; in caso di accertate gravi inadempienze ovvero di utilizzazione dei contributi o degli altri benefici economici in modo non conforme alle finalità indicate nelle richieste, si procederà alla revoca degli stessi nonché al recupero delle somme già erogate.

Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette a controllo da parte dei competenti uffici, anche successivamente alla fase di esame delle domande. Si ricorda che ai sensi del medesimo DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti d'ufficio e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

I progetti finanziati potranno inoltre essere oggetto di specifica attività di monitoraggio, che sarà svolta a cura della Comunità ai sensi dell'art. 15 del vigente *"Regolamento disciplinante la concessione di finanziamenti ad enti, associazioni e soggetti privati, con finalità socialmente utili e senza scopo di lucro"*.

ART. 14 - DECADENZA DEL CONTRIBUTO

Il contributo concesso sarà revocato ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) mancato svolgimento del progetto ammesso a contributo;
- b) mancata presentazione dell'istanza di rendicontazione e liquidazione nei termini previsti;
- c) presenza di pareggio o di avanzo senza il finanziamento da parte della Comunità;
- d) rinuncia formale, da parte del beneficiario, della provvidenza;
- e) uso improprio del contributo concesso;
- f) esito negativo delle verifiche effettuate da parte della Comunità;
- g) mancata opposizione o scorretto utilizzo dei loghi previsti.



Nel caso di decadenza totale o parziale dal contributo, i soggetti beneficiari sono tenuti a restituire le somme già erogate, maggiorate dell'interesse semplice al tasso legale, calcolato a decorrere dalla data di quietanza del mandato e fino alla data di effettivo rimborso.

ART. 15 – RINVIO

Per ogni altro aspetto relativo al presente bando si fa riferimento al "Regolamento disciplinante la concessione di finanziamenti ad enti, associazioni e soggetti privati, con finalità socialmente utili e senza scopo di lucro" della Comunità Valsugana e Tesino approvato con delibera del Consiglio dei Sindaci n. 4 dd. 22.02.2024 e successivamente modificato con delibera n. 6 dd. 27.02.2025.

ART. 16 - INFORMAZIONI

Copia del presente bando, ivi compresa la modulistica, è disponibile:

- sul sito web della Comunità all'indirizzo <http://www.comunitavalsuganaetesino.it>;
- presso il Settore Segreteria della Comunità Valsugana e Tesino.

Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente bando è possibile contattare il Settore Segreteria (tel. 0461.755512-13, e-mail: segreteria@comunitavalsuganaetesino.it).

ART. 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati dalla Comunità Valsugana e Tesino, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, nell'ambito del Settore per il quale la presente dichiarazione viene resa, in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.

Titolare del trattamento è la Comunità Valsugana e Tesino, con sede a Borgo Valsugana in Piazzetta Ceschi n. 1 (e-mail: segreteria@comunitavalsuganaetesino.it, sito internet www.comunitavalsuganaetesino.it), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

L'interessato potrà esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.

L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso il Settore Segreteria, Istruzione e Personale della Comunità Valsugana e Tesino.

I dati sono oggetto di comunicazione ai soggetti terzi convenzionati con la Comunità Valsugana e Tesino per l'erogazione di prestazioni di natura contabile/finanziaria.

I dati sono oggetto di trasferimento all'estero, in quanto la pubblicazione sul sito della Comunità equivale a trasferimento all'estero.

Borgo Valsugana, lì _____

Il Responsabile
del Settore Segreteria, Istruzione e Personale
dott.ssa Sonia Biscaro

